



**STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI**

Marco Analdi - Antonella Bolla  
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



[www.marcoansaldicommercialista.it](http://www.marcoansaldicommercialista.it)

[www.antonellabolla.it](http://www.antonellabolla.it)

13.2.2017

## **INFORMATIVA FISCALE DEL 13 FEBBRAIO 2017**

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- SPESOMETRO TRIMESTRALE: il nuovo adempimento del 2017 pag. 2
- NUOVO LIMITE PER I RIMBORSI IVA SENZA GARANZIA pag. 2
- Regime di cassa: possibile evitarlo pag. 3
- LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2017 pag. 3
- DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO pag. 4
- Lotta all'evasione: l'Erario punta sull'Iva con strumenti rafforzati pag. 4
- La rottamazione delle cartelle di pagamento EQUITALIA pag. 4
- DECRETO FISCALE 2017: le novità in materia lavoro pag. 5
- Premi di produttività per l'anno 2017 pag. 5
- BONUS CULTURA per i giovani pag. 6
- ESONERO CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO pag. 7
- INCENTIVO ASSUNZIONI DI GIOVANI pag. 7
- Riduzione dei premi INAIL per l'anno 2017 pag. 8
- RITA: Rendita Integrativa Temporanea Anticipata pag. 8

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

## **SPESOMETRO TRIMESTRALE: IL NUOVO ADEMPIMENTO DEL 2017**

Con la circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla **trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute**.

Ricordiamo che lo Spesometro è un adempimento già in vigore da alcuni anni ma la novità del 2017 sta nel fatto di averlo reso **obbligatorio su base trimestrale**.

La disposizione prevede che i soggetti IVA debbano comunicare i dati di tutte le fatture relative alle cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, comprese quelle emesse nei confronti di soggetti privati. Per le operazioni non documentate da fattura, la comunicazione è prevista per le operazioni superiori a 3.600 euro.

Il legislatore, con il D.L. n. 193/2016, ha soppresso questa comunicazione annuale a partire dalle operazioni effettuate nel 2017. Pertanto l’obbligo dello spesometro annuale sussiste fino alle operazioni effettuate nell’anno 2016.

## **NUOVO LIMITE PER I RIMBORSI IVA SENZA GARANZIA**

Le norme sulla richiesta del credito emergente dalla dichiarazione IVA2017 per l’anno 2016 – possibile a partire dal 1° febbraio 2017 – sono state recentemente modificate dal Decreto Fiscale 193/2016 che ha innalzato il **limite entro cui non è previsto il rilascio di garanzie**, da euro 15.000 a **30.000 euro**.

### **RIMBORSI DI IMPORTO FINO A 30.000 EURO**

Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva.

### **RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 30.000 EURO (SENZA OBBLIGO DI GARANZIA)**

Per il rimborso di crediti Iva eccedenti l’importo di 30.000 euro il contribuente può evitare di presentare apposita garanzia se:

- ✓ fa apporre il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) nel frontespizio della dichiarazione Iva annuale (va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, confermata in 15.000 euro);
- ✓ attesta, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate).

### **RIMBORSI DI IMPORTO SUPERIORE A 30.000 EURO (CON OBBLIGO DI GARANZIA)**

In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti Iva di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

## REGIME DI CASSA: POSSIBILE EVITARLO

Dal 1° gennaio 2017, **tutte le imprese in contabilità semplificata passano automaticamente dal regime di competenza a quello di cassa** ai fini della determinazione del reddito d'impresa.

Si tratta di un passaggio obbligatorio a cui non è possibile rinunciare, **a meno che non si opti per la contabilità ordinaria**.

Resta, infatti, valida la regola secondo cui i contribuenti in regime di contabilità semplificata possono effettuare l'opzione per il regime ordinario, che si concretizza con l'effettivo modo di operare del contribuente, desumibile dai comportamenti concludenti che presuppongono in modo inequivocabile una determinata scelta.

### DIFFERENZA TRA REGIME DI CASSA E REGIME DI COMPETENZA

La differenza tra i due sistemi di rilevazione contabile è piuttosto semplice: il **regime di cassa** prevede che l'azienda sia tenuta a registrare solo le entrate effettive e le spese realmente sostenute nel corso dell'anno solare (esempio anno 2016); mentre il **regime di competenza** prevede che l'impresa sia tenuta a registrare le fatture attive e quelle passive riferite all'anno di competenza (esempio anno 2016) anche se incassate o pagate in altri anni (ad esempio negli anni 2015 o 2017).

In altre parole con il regime di cassa si determina l'utile con riferimento alle fatture attive effettivamente incassate ed alle fatture passive effettivamente pagate mentre con il regime di competenza il momento dell'incasso e del pagamento non rilevano.

## LE NUOVE TABELLE ACI PER IL 2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016 sono state pubblicate le "Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì", **in vigore dal 1° gennaio 2017**.

I costi chilometrici individuati in alcune delle predette tabelle vanno utilizzati per determinare il fringe benefit riconosciuto al dipendente o all'amministratore che dispone, ad uso promiscuo e per la maggior parte del periodo d'imposta, della autovettura aziendale.

Detta ipotesi risulta particolarmente premiante sotto il profilo fiscale nel caso di concessione dell'autovettura aziendale in uso promiscuo al dipendente, poiché consente di dedurre sia i costi di acquisizione che i costi di gestione dell'autovettura nella misura del 70% senza considerare i limiti assoluti imposti dall'articolo 164, D.P.R. 917/1986 e sul versante Iva consente la integrale detrazione dell'imposta assolta sull'acquisto e sui costi di gestione dell'autovettura.

L'articolo 51, comma 4, lettera a), D.P.R. 917/1986 dispone che le tabelle Acì debbano essere applicate ad una percorrenza convenzionale annua di 4.500 km, al fine di determinare la quota di uso privato della autovettura aziendale da parte del dipendente.

## DIRITTO ANNUALE CAMERA DI COMMERCIO

Il Ministero dello sviluppo economico conferma con un comunicato la **riduzione del 50% degli importi dovuti per l'anno 2017** per il pagamento del diritto alle Camere di Commercio ed informa di aver messo a disposizione di tutte le imprese un sito web di informazione e di calcolo del diritto annuale (<http://dirittoannuale.camcom.it>) attraverso il quale è possibile consultare i servizi erogati dalle Camere di Commercio.

## LOTTA ALL'EVASIONE: L'ERARIO PUNTA SULL'IVA CON STRUMENTI RAFFORZATI

Ai fini della lotta all'evasione l'Agenzia delle Entrate sta mettendo in atto nuovi strumenti; si vuole infatti superare l'accertamento fattura per fattura svolto in azienda per passare ad un **flusso informativo** che serva al contrasto ma anche alla restituzione dell'imposta, con un meccanismo che metta a confronto il dato che l'impresa e il contribuente trasmettono con lo stesso dato che ha comunicato qualcun altro.

Il contrasto all'evasione Iva sarà, dunque, il motivo dominante dell'azione di ministero dell'economia e dell'Agenzia per il 2107.

Gli occhi delle Entrate saranno particolarmente concentrati sui meccanismi di recupero dell'imposta sul valore aggiunto: la strada che si sta delineando è quella del rafforzamento e ampliamento di **split payment** e **reverse charge**.

## LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO EQUITALIA

La definizione agevolata prevista dal D.L. 193/2016, **in vigore dal 3 dicembre 2016**, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.

Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste **senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora**.

Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

Per avvalersi dell'agevolazione occorre presentare apposita domanda entro e non oltre il **31 marzo 2017**.

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

- ➔ presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione utilizzando il modulo DA1;
- ➔ alla casella *e-mail*/Pec della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento, inviando il modulo DA1, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.

Equitalia Servizi di riscossione comunicherà al contribuente entro il **31 maggio 2017** l'ammontare complessivo delle somme dovute e gli invierà i bollettini di pagamento.

## DECRETO FISCALE 2017: LE NOVITÀ IN MATERIA LAVORO

La Legge n. 225/2016, di conversione del Decreto Legge 193/2016 è entrata in vigore dal **3 dicembre** scorso.

Tra le novità si segnala:

- ➔ il differimento del termine per la consegna della CU (**Certificazioni Uniche**) dei sostituti d'imposta dal 28 febbraio al 31 marzo a decorrere dal 2017;
- ➔ la norma interpretativa sul trattamento Irpef dei **lavoratori trasfertisti**;
- ➔ la **definizione agevolata di tutti i carichi** affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (non più fino al 2015) anche con pagamento rateale con interessi dal 1° agosto 2017 e con versamento di almeno il 70% del dovuto entro il 2017.

### CU e 770

È stato posticipato, già in riferimento alle CU2017 riferite al 2016, dal 28 febbraio al **31 marzo** di ogni anno il termine per la consegna ai lavoratori del modello sintetico.

Restano invariati i termini per gli inoltri telematici all'Agenzia delle entrate: il **7 marzo per le CU** e il **31 luglio per il modello 770**.

### Trasfertisti

È stata fornita l'interpretazione autentica con valore retroattivo del comma 6, articolo 51, Tuir, sulla determinazione del reddito di lavoratori in trasferta e trasfertisti.

I lavoratori trasfertisti sono quelli per i quali **sussistono contestualmente le seguenti condizioni**:

- mancata indicazione, nella lettera di assunzione, della **sede di lavoro**;
- svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la **continua mobilità** del dipendente;
- corresponsione di un'indennità o **maggiorazione di retribuzione in misura fissa**, senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi.

Si precisa che nel caso di mancata contestuale esistenza delle condizioni indicate non è applicabile la disposizione sui trasfertisti, ma è riconosciuto il trattamento previsto per le trasferte.

## PREMI DI PRODUTTIVITÀ PER L'ANNO 2017

In tema di premi di produttività la legge di Bilancio 2017 rafforza il ruolo della contrattazione collettiva di secondo livello e incentiva maggiormente il ricorso agli strumenti di welfare aziendale.

Rispetto alla legge di Stabilità 2016, la manovra finanziaria aumenta da 50.000 a **80.000 il limite di reddito di lavoro subordinato** e da 2.000 a **3.000 euro il valore annuo complessivo dei premi di risultato** (4.000 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro).

Rimane, invece, ferma al **10 per cento l'aliquota dell'imposta sostitutiva di IRPEF** ed addizionali.

### REQUISITI RICHIESTI

Per godere della detassazione ci devono essere le seguenti caratteristiche:

- le somme devono essere di ammontare variabile ed erogate a seguito di una contrattazione di secondo livello avente i requisiti di cui all'articolo 51 del Dlgs.n.81/2015;
- i premi erogati devono essere conseguenti ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo;
- il raggiungimento degli obiettivi deve essere oggettivamente verificabile tramite il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati;
- il coinvolgimento paritetico dei lavoratori che consente di innalzare il tetto della somma agevolabile da 3000 a 4000 euro deve risultare dal contratto collettivo che stabilisce il premio di risultato;
- il contratto deve essere depositato telematicamente presso il Ministero del lavoro.

Il lavoratore può rinunciare all'agevolazione qualora ritenga più favorevole la tassazione ordinaria, come potrebbe essere nel caso di rilevanti oneri deducibili o di forti detrazioni.

### BONUS CULTURA PER I GIOVANI

Slitta al **30 giugno 2017** il termine per la registrazione sulla piattaforma digitale 18app ai fini dell'accesso al bonus cultura.

I giovani diciottenni ammessi al beneficio avranno più tempo per l'iscrizione, mentre rimane fissa la data del 31 dicembre 2017 per l'utilizzo del bonus di **500 euro** per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche o per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo.

### BENEFICIARI

Il bonus cultura è stato introdotto dalla legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015) al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.

Il beneficio spetta a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, che compiono **diciotto anni di età nel corso dell'anno 2016**.

### REGISTRAZIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO

Per utilizzare l'importo concesso con il Bonus cultura è necessario accedere alla piattaforma informatica 18app con la propria identità digitale SPID (Sistema pubblico di identità digitale).

Successivamente sarà possibile verificare il prezzo beni culturali che si vuole acquistare e generare un buono di pari importo (fino a 500 euro).

E' possibile salvare il buono su smartphone o stamparlo direttamente.

### ESONERO CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO

La Legge di Bilancio 2017 ha reso strutturale l'esonero dal versamento del contributo di licenziamento (c.d. *ticket NASpl*) in caso di:

- **licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto**, seguiti da assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali dei Ccnl che garantiscano la continuità occupazionale;
- interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per **completamento delle attività e chiusura del cantiere**.

In particolare è disposta l'applicazione a regime della disposizione in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41% del massimale mensile di ASpl per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

### INCENTIVO ASSUNZIONI DI GIOVANI

È stato pubblicato sul sito Anpal il decreto direttoriale 2 dicembre 2016, n. 394, del Ministero del lavoro, istitutivo dell'"Incentivo Occupazione Giovani", finalizzato all'integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani che non svolgono attività lavorative né seguono studi o corsi di formazione, anche attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani.

Il decreto **prevede incentivi per i datori di lavoro che assumono dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni** (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, e che risultino essere disoccupati.

L'importo agevolato è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di **8.060 euro annui per ogni giovane assunto**.

Nel caso l'assunzione fosse a tempo determinato allora l'importo dell'incentivo è pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 4.030 euro annui per ogni giovane assunto.

L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2018; non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Per accedervi, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare istanza di ammissione all'INPS in via telematica. Le domande verranno prese in considerazione dall'INPS seguendo l'ordine cronologico di presentazione e fino all'esaurimento dei 200 milioni di euro stanziati.

### **RIDUZIONE DEI PREMI INAIL PER L'ANNO 2017**

Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, ha emanato il decreto 9 novembre 2016, che approva la deliberazione del presidente Inail n. 307/2016, riguardante la **riduzione nella misura del 16,48%, per l'anno 2017, dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro** e le malattie professionali, nonché la fissazione degli indici di gravità medi e misura della riduzione per il 2017.

### **RITA: RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA**

La Legge di Bilancio 2017 hanno introdotto, **in via sperimentale dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018**, la possibilità di **erogazione anticipata delle prestazioni della previdenza complementare** (c.d. RITA), in relazione al montante richiesto e fino al conseguimento dei requisiti pensionistici previsti nel regime obbligatorio, in favore dei soggetti, cessati dal lavoro, in possesso dei requisiti per l'accesso all'APE.

La prestazione consiste nell'erogazione frazionata, in forma di rendita temporanea fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, del montante accumulato richiesto.

Il soggetto richiedente presenta domanda all'Inps che verifica il possesso dei requisiti per l'accesso all'APE e ne certifica il diritto.

La parte imponibile della rendita è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.